

Ai gentili clienti
Loro sedi

RC professionisti: dal 15 agosto diventa un obbligo!

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **entro il prossimo 15.08.2013**, secondo quanto previsto dal DPR n. 137/2012 **i professionisti, iscritti ad ordini e collegi, devono stipulare la polizza di assicurazione professionale**, a copertura degli **errori commessi nell'esercizio delle proprie funzioni**. Entro tale data **la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l'iscritto in Ordini professionali e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico** (così come ben specificato al comma 2 del DPR n.137/2012). Ricordiamo, altresì, che **le polizze dovranno tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali**, involontariamente cagionate dal professionista incaricato, a seguito di errori od omissioni commessi. Naturalmente, **risulteranno non coperti i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi**. A seguito di tale obbligo, **il professionista al momento dell'assunzione dell'incarico dovrà rendere note al cliente i) gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale; ii) il relativo massimale**. In ogni caso, **sarà cura del professionista comunicare al cliente eventuali variazioni del contratto assicurativo che, nelle more di un rapporto professionale, si potrebbero verificare**.

Premessa

L'art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in Legge n.148/2011) **ha stabilito**, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare **idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**.

OSSERVA

La RC professionisti è un contratto in base al quale l'impresa si impegna a risarcire l'assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni "involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell'esercizio professionale dell'attività"

descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano". L'operatività della copertura è subordinata al fatto che l'assicurato sia munito di regolare abilitazione all'esercizio dell'attività con l'iscrizione nel relativo Albo professionale.

Sono **interessati all'obbligo** in parola:

- **i professionisti dell'area tecnica** quali, ad esempio, architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi ecc.;
- **i professionisti dell'area medica e paramedica** ovvero, medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri ecc.;
- **i professionisti dell'area giuridico economica**, quindi, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro ecc..

La norma sancisce l'obbligo per il professionista di dotarsi di una adeguata copertura assicurativa tesa a tutelare i clienti dagli errori commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Le polizze dovranno tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali, involontariamente cagionate dal professionista incaricato, a seguito di errori od omissioni commessi. Naturalmente, risulteranno **non coperti i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi.**

Nella disposizione in commento :

- **non è prevista alcuna specifica sanzione per chi sarà inadempiente all'obbligo previsto dalla legge;**
- **non è stato stabilito alcun limite minimo del danno coperto dalla polizza assicurativa;** ci si è limitati a stabilire che l'assicurazione deve essere stipulata «a tutela del cliente».

OSSERVA

Su quanto non disciplinato dalla norma primaria appena commentata, è intervenuto di il legislatore con il DPR n.137/2012 riforma delle professioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2012 e in vigore dal 15 agosto 2012.

DPR N. 137/2012: quali sono le novità?

L'articolo 5 del DPR 137 di riforma delle professioni definisce, in buona sostanza, i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Nella relazione illustrativa allegata al predetto decreto viene precisato che il rischio principale che deve essere coperto da apposita polizza professionale concerne i danni

derivanti al cliente *“con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette”.*

OSSERVA

Ne consegue che **rimangono esclusi dall’obbligo in parola, tutti quei professionisti che operano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero tutti quei professionisti che operano in situazioni in cui è impossibile individuare l’esistenza di un rapporto professionista – cliente.**

In relazione all’oggetto dell’assicurazione professionale, viene specificato che **la polizza assicurativa deve coprire i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, ivi incluse le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso, ma nulla viene specificato in merito al limite minimo del danno coperto** dalla polizza assicurativa. Sul punto, si ritiene che se il tipo di attività non consente al professionista di essere pienamente sollevato dagli errori di piccola entità **è preferibile che lo stesso accetti un premio più alto e limitare l’opposizione di una franchigia, onde evitare il rischio di risarcire direttamente il cliente per gli errori di piccola entità.**

Ricordiamo, inoltre, che **la predetta disposizione deve coordinarsi con quanto contenuto nel decreto sulle liberalizzazioni che ha previsto l’obbligo per il professionista di indicare al cliente**, insieme al grado di complessità dell’incarico e a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, anche i *“dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”*. Tale obbligo viene ripreso anche nel DPR in commento nella parte in cui dispone che ***“il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”***.

OSSERVA

L’obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo in capo al professionista. In buona sostanza, **in sede di primo contatto, il professionista avrà cura di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa e relativo massimale coperto dalla polizza.** In ogni caso, **sarà cura del professionista comunicare al cliente eventuali variazioni del contratto assicurativo** che, nelle more di un rapporto professionale, si potrebbero verificare.

Relativamente all’**importo massimo coperto dalla polizza, è preferibile che lo stesso sia tale da consentire al professionista di far fronte all’intera portata del risarcimento avanzato dal cliente danneggiato.** Solitamente **detto importo è commisurato al livello di rischio insito**

nell'attività professionale esercitata: più è delicata l'attività esercitata maggiore dovrà essere il massimale contrattato dal professionista.

A ciò si aggiunga che, **la mancata previsione nel contratto di assicurazione della copertura dei rischi specifici potrebbe comportare**, in alcuni casi, **la perdita del cliente o la necessità di integrare la polizza al solo fine di ottenere nuovi incarichi.**

OSSERVA

Ne consegue che una buona polizza assicurativa dovrebbe tutelare il professionista da un numero di rischi sufficiente per consentire l'acquisizione dei nuovi clienti e contenere un'ottimale definizione dei rischi coperti, il tutto a fronte di un premio non eccessivamente gravoso.

Il comma 2 dell'art. 6 del Dpr di riforma delle professioni introduce, perché assente nella norma primaria, **un regime sanzionatorio nei confronti di chi non ottempera a tale obbligo: la violazione della disposizione in commento costituirà, a tutti gli effetti, illecito disciplinare e non più solamente deontologico.**

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.P.R. 137/2012 - che determinano l'automatica abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con quanto contenuto nel dpr in commento - **decorre dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero è destinata ad acquistare efficacia a partire dal 15 agosto 2012.**

Tuttavia, **le disposizioni contenute nel DPR in commento sono destinate ad avere efficacia immediata**: per alcune, infatti, è espressamente stabilito un differimento temporale. **Questo è il caso, appunto, dell'obbligo in capo al professionista di dotarsi di apposita polizza assicurativa.**

OSSERVA

Vale la pena precisare che, **prima della pubblicazione del Dpr di riforma delle professioni, il DL 138/2011 aveva fissato la decorrenza della disposizione nella data del 13 agosto 2012 o, se precedente, nella data di approvazione del regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali** secondo i principi fissati dal DL 138/2011.

L'ultimo comma dell'art. 5 del D.p.r. n.137/2012 ribadendo che **le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate**, in convenzione con i propri iscritti, **dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, concede, a quest'ultimi, ulteriori dodici mesi** (che decorrono dalla data di entrata in vigore del D.P.R. in commento), **così da**

permetterne ai predetti enti una migliore negoziazione dei termini e condizioni assicurative per i propri iscritti. Ne consegue che **entro il 15 agosto 2013 la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l'iscritto in Ordini professionali, e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico** (così come ben specificato al comma 2 del DPR in commento).

OSSERVA

In buona sostanza, **l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive previste.**

Tabella di sintesi

Di seguito proponiamo una tabella di sintesi relativa all'applicazione dell'obbligo di assicurazione RC:

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SINTESI	
Professionisti interessati* dall'obbligo di copertura assicurativa	<p>I professionisti dell'area tecnica quali, ad esempio, architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi ecc.;</p> <p>i professionisti dell'area medica e paramedica ovvero, medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri ecc.;</p> <p>i professionisti dell'area giuridico economica, quindi, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro ecc.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo in parola, tutti quei professionisti che operano nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero in tutte quelle situazioni in cui è impossibile individuare l'esistenza di un rapporto professionista – cliente.</p>
Benefici della disposizione	<p>L'obbligo di sottoscrivere una R.C. professionale ha una duplice finalità:</p> <p>→ tutelare il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive</p> <p>→ consentire al cliente di ottenere indennizzi adeguati per gli errori commessi dal professionista incaricato.</p>
Oggetto della copertura assicurativa	<p>La polizza assicurativa deve coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, ivi incluse le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.</p>

Decorrenza	L'efficacia della disposizione scatta soltanto decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.p.r. di riforma delle professioni , per consentire la stipula di convenzioni collettive da parte degli ordini e delle casse.
Sanzioni	La violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO